

letto l'art. 14 *quinquies* l. n. 3/12 e succ. mod.;

DICHIARA APERTA

la procedura di liquidazione del patrimonio di:

visto l'art. 15, comma 8, l. n. 3/12 e succ. mod.

NOMINA

liquidatore il *cr.* Antonio Giovanni Grassi, il quale, per la sua comprovata professionalità, è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;

DISPONE

che sino al momento in cui il decreto di omologazione diventerà definitivo, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari od esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

ORDINA

che la domanda ed il presente decreto siano pubblicati, per estratto e con oscuramento dei dati sensibili, sul sito del Tribunale di Bergamo per un periodo di tre mesi;

ORDINA

al liquidatore di iniziare con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei beni e di effettuare la comunicazione prevista dall'art. 14 *sexies* comma 1 l. n. 3/12 e succ. mod.

AUTORIZZA

il debitore ad utilizzare, sussistendo gravi e specifiche ragioni, l'autovettura Mercedes di sua proprietà sino alla sua vendita;

FISSA

in misura pari ad euro 1.500,00 mensili il limite occorrente al mantenimento del ricorrente e del suo nucleo familiare.

in un'autovettura di modesto valore, il che rende evidente l'impossibilità di far fronte ai finanziamenti contratti e rimasti insoluti per oltre 60.000,00 euro;

- è stato depositato l'inventario dei beni facenti capo al ricorrente e l'ulteriore documentazione richiesta dalla legge, comprese le ultime tre dichiarazioni dei redditi;

- alla domanda è allegata la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, il cui contenuto è conforme alle previsioni di legge;

- l'O.C.C., dr. Antonio Giovanni Grassi, ha infatti indicato le cause dell'indebitamento ed escluso un comportamento negligente in capo al debitore; ha esposto le ragioni, non derivanti da comportamenti colposi imputabili al ricorrente, che hanno determinato la sua incapacità di adempiere; ha fornito un resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni ed escluso l'esistenza di atti impugnati dai creditori; ha da ultimo dato atto della completezza ed attendibilità della documentazione prodotta a corredo della domanda;

- l'organismo di composizione della crisi ha dato notizia della domanda agli uffici fiscali ed all'agente della riscossione nei termini di cui all'art. 14 ter, n. 4, l. 3/2012;

- è stato possibile ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore;

rilevato che la liquidazione comprende tutti i beni di proprietà del ricorrente, fatta salva la somma di euro 348,00 giacente sul conto corrente intrattenuto presso Bancoposta (cointestato alla moglie), che data la sua entità ed in quanto proveniente dallo svolgimento dell'attività lavorativa del ricorrente, può ritenersi avere natura alimentare e dunque essere esclusa dalla liquidazione a norma dell'art. 14 ter comma 6 l. 3/2012;

rilevato che il limite di cui all'art. 14 ter comma 6 lettera b) deve essere fissato in misura pari alla somma di euro 1.500,00, che secondo quanto stimato dall'O.C.C. è necessaria per il sostentamento del ricorrente e della moglie (non percettrice di redditi), così residuando, a fronte dell'importo del reddito mensile percepito, un attivo consistente nella quota parte dei redditi futuri non aventi funzione alimentare da destinare al soddisfacimento dei creditori per il previsto periodo di durata del piano, pari a 48 mesi;

ritenuto infine che possa essere accolta l'istanza di autorizzazione alla perdurante detenzione dell'autovettura Mercedes sino alla sua vendita (che peraltro dovrà avvenire in tempi tali da evitarne il totale deprezzamento), sussistendo giustificati motivi connessi alle esigenze di cura del coniuge del ricorrente, ex art. 14 *quinquies* l. 3/2012;

P.Q.M.

Bergamo, 4 gennaio 2020.

Si comunichi.

Il giudice

Elena Gelato